COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caselli Mirna

DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 08/04/2026

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AD EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROVIGO – PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO CONCLUSOSI FAVOREVOLMENTE CON SENTENZA N.78/24 DEL 20 GIUGNO 2024

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

Equitalia Giustizia spa, per il procedimento penale avanti il Giudice di Pace di Rovigo, conclusosi favorevolmente con sentenza n.78/24 del 20 giugno 2024 di estinzione del reato per avvenuta remissione della querela, ha notificato una cartella di pagamento a titolo di spese processuali riferite ad un sinistro del 03.07.2020 a suo tempo aperto sulla polizza di tutela legale con procedimento penale avanti il Giudice di Pace di Rovigo conclusosi favorevolmente con sentenza n.78/24 del 20 giugno 2024 di estinzione del reato per avvenuta remissione della querela, essendo stato definito e liquidato il danno da responsabilità civile dell'Ente in sede extraprocessuale.

nel settembre 2024 sono state rimborsate, dalla Compagnia assicurativa, all'ex dipendente matricola 10934, i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato sub A) al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, ma non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta qui non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del presente procedimento, le spese legali sostenute, su presentazione di regolare parcella quietanzata del legale incaricato;

in data 13.01.2026 la Compagnia Assicurativa, interpellata dall'Ufficio Assicurazioni dell'ente, sulla possibilità che le suddette spese processuali derivanti dal procedimento di remissione della querela, che, secondo il disposto dell'articolo 340 del codice di procedura penale, sono a carico del querelato. potessero essere oggetto di ulteriore rimborso quale spesa comunque collegata al sinistro in parola , ha escluso il rimborso stesso adducendo come motivazione il fatto che le stesse fossero escluse dalla copertura della polizza in vigore al

momento del sinistro;

in data 21.01.2026 l'ex dipendente matricola 10934 ha fatto pervenire richiesta di liquidazione delle spese processuali dallo stesso pagate, come da specifica quietanza agli atti del fascicolo, per un importo di € 65,88;

Considerato che le spese per l'assistenza legale, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 24 Del CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024, nei procedimenti di responsabilità civile o penale avviati per attività connesse all'espletamento dei compiti d'ufficio di un dirigente, qualora si concludano in senso favorevole, sono a carico dell'Amministrazione;

Considerato che la giurisprudenza (*cfr*., ex multis, TAR Toscana, sez. I, sent. n. 1369 del 10.11.2017), ha precisato che:

presupposto per il riconoscimento del beneficio del rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali, previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, è l'avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso;

ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997, è richiesto un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto o della condotta che hanno portato al giudizio di responsabilità;

Vista altresì la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 31137 pubblicata il 5/12/2024, in cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali anche in sede extragiudiziale;

Ritenuto che il diritto al rimborso deve essere esercitato dall'interessato con la presentazione di apposita istanza debitamente motivata e documentata e che l'amministrazione ha il doveroso compito di effettuare ponderate valutazioni che tengano conto di appositi giudizi di congruità espressi dagli organi a ciò preposti;

Dato atto che dalla documentazione prodotta ed agli atti dell'Ufficio procedente sussistono i presupposti per l'ammissione della istanza di rimborso nella misura richiesta, essendo stata verifica la congruità della stessa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con:

l'assunzione del formale impegno di spesa per il rimborso delle spese processuali a favore dell'ex dipendente matr. n. 10934 , quantificate in complessivi € 65,88;

la liquidazione della somma dallo stesso già pagata di € 65,88, come da specifica quietanza agli atti del fascicolo;

Dato atto che:

trattandosi di un rimborso per spese processuali sostenute da ex dipendente assolto nel giudizio di responsabilità penale, non è necessario acquisire il CIG, non essendo configurabile

un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto in quanto l'incarico al legale di controparte non è stato affidato dal Comune di Rovigo;

non risulta inoltre necessario acquisire il DURC delle controparti poiché non sussiste tra le parti un contratto che richieda la verifica della regolarità contributiva;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026/2028, relativa nota di Aggiornamento al Dup 2026/2028, Bilancio Di Previsione Esercizio 2026/2028 e Relativi Allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 9/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO);

Richiamato il Decreto Sindacale n. 32 del 19.12.2025, con il quale al sottoscritto dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo – Eventi";*

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott. ssa Mirna Caselli, nominata con Decreto dirigenziale n. 16 del 23/02/2024;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.O.EE.LL.;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

DI PROVVEDERE, per quanto espresso in narrativa, al rimborso delle spese processuali sostenute dal dipendente matr. 10934 per la difesa avanti il Giudice di Pace di Rovigo conclusosi favorevolmente con sentenza n.78/24 del 20 giugno 2024 di estinzione del reato per avvenuta remissione della querela, avviato nei suoi confronti.

DI REGISTRARE giuridicamente l'impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, di € 65,88 al Capitolo 01.10.1-10-0301801850 "*Oneri da contenzioso*", P. Fin.: U.1.10.05.04.001, del bilancio di previsione 2026/2028;

DI IMPUTARE finanziariamente l'impegno di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell'obbligazione all'esercizio finanziario 2026.

DI LIQUIDARE la somma di € 65,88 in favore del dipendente comunale matr. 10934,

mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui all'allegato riservato per motivi di tutela dei dati personali.

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sotto-sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale